

Piano di previdenza CKU33a

stato 01.01.2020 (valido da 01.01.2012)

Per la previdenza professionale nell'ambito della LPP, descritta nell'attuale regolamento di previdenza, si applicano le seguenti prestazioni previdenziali a tutte le persone assicurate in questo piano di previdenza. Il regolamento di previdenza può essere esaminato o richiesto presso il datore di lavoro o l'organo esecutivo della cassa pensione. In caso di dubbio è sempre vincolante il regolamento di previdenza.

Previdenza più estesa.

I datori di lavoro e i lavoratori indipendenti membri delle associazioni indicate nel regolamento di previdenza attuano la previdenza professionale nell'ambito della cassa pensione. In questo piano di previdenza, i lavoratori indipendenti e dipendenti

- che sono già assicurati in un piano di previdenza della cassa pensione (piano di previdenza precedente) e che lo proseguono,

- i quali hanno raggiunto il 58° anno d'età e

- il cui salario si è ridotto di al massimo la metà dopo i 58 anni,

possono chiedere che venga continuata la previdenza per la componente del salario assicurato ridotto previsto nel piano di previdenza precedente (differenza tra l'attuale salario assicurato e quello nuovo). La riduzione del salario non deve essere riconducibile a un'incapacità lavorativa. La componente di salario da assicurare in tale piano di previdenza deve essere notificata all'organo d'applicazione.

A) Contributo annuo

L'ammontare dei contributi (scala dei contributi) viene stabilito in considerazione dell'effettivo onere per la previdenza e comunicato alla persona assicurata con le modalità ritenute più opportune.

Il contributo è interamente a carico della persona assicurata. Il datore di lavoro affiliato detrae il contributo dal salario e lo versa alla cassa pensione come risulta dal resoconto.

B) Acquisto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento

Il riscatto facoltativo di tutte le prestazioni regolamentari è escluso nel piano di previdenza KU33a.

Ciononostante, se in tale piano di previdenza è stato effettuato un prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa oppure se in seguito a un divorzio o a uno scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata è stata versata la prestazione di libero passaggio o una parte di essa, il rimborso del prelievo anticipato e il riscatto in caso di divorzio o scioglimento giudiziale sono consentiti.

C) Prestazioni di libero passaggio / Versamenti unici

L'integrazione delle prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici sono esclusi nel piano di previdenza KU33a. Ciononostante, se in tale piano di previdenza è stato effettuato un prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa oppure se in seguito a un divorzio o a uno scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata è stata versata la prestazione di libero passaggio o una parte di essa, il rimborso del prelievo anticipato e il riscatto in caso di divorzio o scioglimento giudiziale sono consentiti.

panoramica

ditta

ammissione assicurazione rischio
ammissione previdenza vecchiaia

Pensionskasse MOBIL, Bern 22

a partire dall'età di 59
a partire dall'età di 59

salario annuale determinante

soglia d'ingresso

Salario annuale notificato, AVS salario massimo
CHF 0.00

salario annuo assicurato

salario annuo assicurato massimo
salario annuo assicurato minimo

salario annuale determinante senza deduzione di
coordinamento
CHF 853'200.00
CHF 0.00

tassi di interesse

avere di vecchiaia 1.00%
proiezione avere di vecchiaia 1.00%

acquisto di prestazioni

acquisto di prestazioni fino al massimo previsto riscatto impossibile dal regolamento
 riscatto addizionale per compensare una riduzione nel caso di prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia impossibile conformemente al regolamento

prestazioni previdenziali

prestazioni per la vecchiaia

Capitale di vecchiaia avere di vecchiaia disponibile al pensionamento
 Rendita di vecchiaia* capitale di vecchiaia moltiplicato per l'aliquota di conversione conformemente alla tabella

età di riferimento per il pensionamento 64 / 65
 prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia a partire dall'età di 59 / 60
 rinvio assoggettato al contributo o esonerato con piano di previdenza particolare fino all'età di 70

*Gli aventi diritto possono chiedere entro la data prevista per il versamento, che il capitale sia convertito in una rendita individuale in base alle aliquote vigenti per gli averi sovraobbligatori.

prestazioni in caso d'invalidità

Rendita d'invalidità 40% del salario assicurato
 Periodo d'attesa / liberazione dal pagamento dei contributi 3 mesi*
 Periodo d'attesa per la rendita d'invalidità 24 mesi

*In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia per ogni caso d'incapacità lavorativa. Se nello spazio di un anno la persona assicurata ridiventa incapace al lavoro per la medesima causa (ricaduta nella stessa infermità), i giorni dell'incapacità lavorativa precedente sono computati al periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione.

prestazioni in caso di decesso

Capitale decesso senza diritto alla rendita per coniuge Avere di vecchiaia
 Capitale decesso complementare 300% del salario assicurato, decrescente linearmente gli ultimi 20 anni fa l'età di riferimento

copertura degli infortuni

prestazioni di rischio copertura completa

finanziamento

ripartizione del contributo fatturato dipendente: 100.00%, datore di lavoro: 0.00%

femminile

età	risparmio	rischio	contributo totale	accredito di vecchiaia
59 - 64	16.50%	3.50%	20.00%	16.50%

maschile

età	risparmio	rischio	contributo totale	accredito di vecchiaia
59 - 65	15.80%	4.20%	20.00%	15.80%

aliquota di conversione della rendita

femminile

età	58	59	60	61	62	63	64
sovraobbligatorio	4.266%	4.356%	4.450%	4.550%	4.655%	4.764%	4.880%

maschile

età	58	59	60	61	62	63	64	65
sovraobbligatorio	4.253%	4.345%	4.441%	4.542%	4.647%	4.758%	4.875%	5.000%

Le percentuali possono essere modificati ai sensi della decisione della commissione d'assicurazione.